



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0012807/1 Data: 30/06/2016 09:21
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni Consiliari
Permanenti IV e II

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Flegrea” Reg. Gen. 309

Ad iniziativa dei Consiglieri Malerba, Viglione, Cammarano, Ciarambino, Cirillo, Muscarà, Saiello.

Depositata in data 29 giugno 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 30 GIU. 2016

IL PRESIDENTE




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"


Proposta di Legge

"Norme urbanistiche per i Comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area flegrea"

A firma dei Consiglieri


Maria Muscarà

Tommaso Malerba


Michele Cammarano


Valeria Ciarambino



Luigi Cirillo



Vincenzo Viglione



Gennaro Saiello





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione descrittiva

La presente legge si applica ai Comuni, o a parti di essi, rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area flegrea del Dipartimento della Protezione Civile, individuati con Delibera della Giunta regionale 23 dicembre 2014, n. 669.

La citata deliberazione ha infatti stabilito che con riferimento all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in area flegrea, il Dipartimento della Protezione Civile ha posto in essere la ridefinizione delle cosiddetta "Zona rossa", ovvero dell'area ad elevata probabilità di invasione di flussi piroclastici e, quindi, da sottoporre a evacuazione cautelativa in caso di possibilità di ripresa dell'attività eruttiva.

Ad oggi la vigente pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in area flegrea risale al 2001 e interessa i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, nonché le Municipalità di Soccavo-Pianura e Bagnoli-Fuorigrotta e alcune porzioni dei quartieri di Arenella, Vomero, Posillipo e Chiaia del Comune di Napoli.

Il testo si compone di 10 articoli.

L'articolo 1 – Oggetto – definisce l'ambito applicativo della presente legge.

L'articolo 2 dispone le misure attuative e in particolare stabilisce che gli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni ricadenti nell'area non possono contenere disposizioni che consentono l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Città Metropolitana di Napoli, d'intesa con la Regione e con i Comuni ricadenti nell'area, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio regionale, al fine di definire le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, nonché le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell'ambito degli obiettivi per la eliminazione di case e insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purché non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge.

Gli articoli 3 e 4 impongono ai comuni ricadenti nell'area di adeguare al divieto sancito all'articolo 2 gli strumenti urbanistici generali e attuativi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono sia in corso di formazione che adottati, nonché quelli vigenti tramite varianti.

L'articolo 5 pone dei divieti al rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale, eccetto che per gli adeguamenti funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili esistenti.

L'articolo 6 dispone prescrizioni operative mentre l'articolo 7 stabilisce incentivi al trasferimento.

Relazione tecnico-finanziaria

Agli oneri finanziari per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e metropolitane di cui all'articolo 2 si fa fronte con apposito stanziamento di bilancio.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge si applica ai Comuni, o a parti di essi, rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area flegrea del Dipartimento della Protezione Civile, individuati con Delibera della Giunta regionale 23 dicembre 2014, n. 669.
2. La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte integrante della presente legge.

Art. 2
Misure attuative

1. Gli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni di cui all'articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l'incremento dell'edificazione a scopo residenziale, mediante l'aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei Comuni individuati all'articolo 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Città Metropolitana di Napoli, d'intesa con la Regione e con i Comuni di cui all'articolo 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio regionale, al fine di definire:
 - a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
 - b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell'ambito degli obiettivi per la eliminazione di case e insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purché non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge.

Art. 3
Adeguamento degli strumenti urbanistici in corso di formazione o adottati

1. I comuni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto sancito dall'articolo 2 gli strumenti urbanistici generali e attuativi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono sia in corso di formazione che adottati.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Art. 4

Adeguamento dello strumento urbanistico vigente

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto previsto dall'articolo 2, mediante apposite varianti, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti.
2. Le varianti di cui al comma 1, al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui.
3. Decorso inutilmente il suddetto termine, vi provvede il Sindaco della Città metropolitana, a mezzo di commissari *ad acta*.

Art. 5

Divieti

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali e attuativi di cui all'articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell'articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all'articolo 4, nei Comuni individuati all'articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'edilizia residenziale, come definiti dall'articolo 2.
2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1 gli adeguamenti funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili esistenti.

Art. 6

Prescrizioni operative

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 è consentito, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili residenziali da adibire all'esercizio di attività produttive, commerciali, turistico - ricettive o di pubblica utilità.
2. Nei comuni di cui all'articolo 1 è vietato, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d'uso che comporta l'utilizzo a scopo abitativo.

Art. 7

Incentivi al trasferimento

1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei Comuni di cui all'articolo 1 e in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è riservato, al fine di incentivarne il trasferimento in altri Comuni della Regione, fino al 20 per cento dell'aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1997.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le procedure per l'assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1.
3. La riserva di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e metropolitane di cui all'articolo 2 si fa fronte con apposito stanziamento di bilancio.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.